



**LINEE GUIDA PER IL
CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI LAVORO
AUTONOMO**

INDICE

Art. 1 (Interpello e Avviso pubblico)	3
Art. 2 (Fasi della procedura di selezione)	3
Art. 3 (Conferimento dell'incarico e oggetto del contratto)	4
Art. 4 (Attuazione e pubblicità degli incarichi)	5

Art. 1
(Interpello e Avviso pubblico)

1. Ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii, è possibile conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, solo laddove l'amministrazione abbia preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno (c.d. interpello).
2. Solo in caso di esito negativo dell'interpello interno, ai fini dell'individuazione delle professionalità necessarie viene, dunque, attivata la procedura selettiva, tramite pubblicazione di un Avviso pubblico.
3. Nell'Avviso devono essere obbligatoriamente indicati i seguenti elementi:
 - a) la descrizione del Fabbisogno;
 - b) la fonte di finanziamento sulla quale graverà la spesa;
 - c) la tipologia dell'incarico;
 - d) la durata o le giornate/persona, l'oggetto;
 - e) il compenso della prestazione professionale;
 - f) i requisiti di partecipazione alla procedura;
 - g) i termini e le modalità per la presentazione delle candidature;
 - h) le modalità di svolgimento della selezione, compreso il numero dei candidati da convocare a colloquio laddove previsto;
 - i) i criteri di ammissibilità e di valutazione;
 - j) il nominativo del Responsabile del Procedimento.

Gli elementi dell'Avviso sono suscettibili di modifiche ed integrazioni a seguito di aggiornamenti della normativa al momento dell'emanazione del medesimo.

4. Alla procedura deve essere data idonea pubblicità e l'Avviso deve, inoltre, essere liberamente accessibile presso il sito web dell'Amministrazione.

Art. 2
(Fasi della procedura di selezione)

1. La procedura selettiva è esperita attraverso la comparazione di curricula e lo svolgimento di successivi colloqui.
2. La partecipazione alla procedura selettiva si formalizza con la presentazione da parte dell'interessato della candidatura (*online* se prevista) e della ulteriore documentazione prevista dall'Avviso, nelle modalità ed entro i termini indicati nel medesimo.
3. Scaduti i termini di presentazione della candidatura, viene nominata una o più Commissioni. Ogni Commissione è composta da un numero dispari di componenti, minimo tre, un Presidente e altri

due componenti, coadiuvati da uno o più Segretari, scelti nell'ambito del personale dell'Amministrazione interessata o di altra Pubblica Amministrazione in relazione alle specificità tematiche, professionali o tecniche richieste dalla selezione e secondo la normativa vigente.

4. Il responsabile del procedimento verifica, ai fini della ammissibilità delle candidature, che queste ultime siano pervenute entro i termini e con le modalità previste dall'Avviso e trasmette gli esiti alla Commissione.
5. La Commissione espleta l'attività valutativa dei curricula e predispone, sulla base degli esiti, l'elenco dei nominativi dei candidati secondo l'ordine di merito e lo trasmette al Responsabile del Procedimento, anche ai fini della convocazione al colloquio.
6. Sono invitati al colloquio, un numero di candidati almeno pari al doppio delle posizioni richieste e comunque secondo il numero indicato nell'Avviso. I nominativi dei candidati invitati al colloquio sono anche pubblicati sul sito istituzionale dell'Amministrazione.
7. In caso di rinuncia e/o assenza ingiustificata da parte di uno dei candidati invitati al colloquio si può procedere allo scorrimento dell'elenco dei nominativi dei candidati, invitando il/i candidato/i collocato/i nella/e posizioni successiva/e secondo l'ordine di merito dell'elenco medesimo. Si può comunque procedere al colloquio anche in presenza di un numero di candidati inferiore al limite previsto dall'Avviso.
8. La Commissione, al termine dei lavori, sulla base dei punteggi ottenuti nelle fasi previste dall'Avviso, redige la graduatoria finale relativa all'intera procedura.
9. La graduatoria finale è pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione con valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Art. 3

(Conferimento dell'incarico e oggetto del contratto)

1. Ai candidati vincitori verrà conferito l'incarico di prestazione professionale senza alcun vincolo di subordinazione, disciplinato da apposito contratto di lavoro autonomo, nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente al momento del conferimento dell'incarico. In assenza di accettazione dell'incarico o di impossibilità al conferimento per carenza dei requisiti soggettivi, si provvede allo scorrimento della graduatoria.
2. Ai fini della stipula dei contratti è richiesta al contraente la presentazione di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità, inconfiribilità e conflitto di interesse nonché altre eventuali adempimenti previsti dalla normativa vigente al momento del conferimento dell'incarico.

3. Nel caso in cui il contraente sia dipendente di altra Amministrazione Pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.L.vo n. 165 del 30/03/2001 ss.mm.ii.
4. Il contratto deve contenere gli elementi essenziali previsti dalla normativa vigente, nonché:
 - a) l'oggetto della prestazione;
 - b) le modalità di esecuzione della prestazione;
 - c) la decorrenza dell'efficacia;
 - d) il compenso previsto;
 - e) gli adempimenti richiesti all'esperto ai fini del pagamento dello stesso nonché le modalità di erogazione;
 - f) il foro competente per la risoluzione delle controversie.
5. Il compenso, da intendersi onnicomprensivo, al netto degli oneri accessori di legge e dell'IVA è suddiviso in fasce e per giornata/persona in base ai relativi parametri indicati nella tabella di seguito riportata:

Profilo	Anni di esperienza	compenso per giornata/persona (Euro)	compenso massimo annuo (Euro)
III - Middle	(>= 3)	300,00	50.000,00
IV - Junior	(fino a 3anni)	150,00	30.000,00

Art. 4
(Attuazione e pubblicità degli incarichi)

1. L'incarico è soggetto alle forme di pubblicità prescritte dalla legge ed in particolare dal D.lgs, 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. e dall'art. 53, comma 14, del D. Lgs. n. 165/ 2001 e ss.mm.ii..
2. L'incarico è trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, per l'inserimento nell'anagrafe delle prestazioni degli incarichi, come previsto dal decreto trasparenza, così come modificato dal D.lgs. n. 97/2016.